

Quesito Comando

Pervengono a questo Comando Provinciale richieste o solleciti di rilascio di C.P.I. per attività in possesso di N.O.P. di prevenzione incendi, richiamando le istanze già avanzate per il C.P.I. in sede di richiesta N.O.P. ex legge 818/84.

Ciò avviene, soprattutto, per gli edifici di civili abitazioni ricadenti nel punto 94 dell'allegato al D.M. 16/2/1982 in quanto, da una prima lettura del D.P.R. 37/98, si intende che i N.O.P. rilasciati per tali attività non sono più validi essendo decorsi i termini di adeguamento previsti dal D.M. 246/87 – Norme transitorie.

Premesso quanto sopra, si chiede di chiarire:

1. se per l'attività n° 94 di cui al D.M. 16/2/1982 il N.O.P. rilasciato si debba intendere decaduto nella propria validità oppure, secondo quanto indicato nella circolare n° 9 del 5 maggio 1998, al chiarimento relativo all'art. 7 del D.P.R. 37/98, lo stesso N.O.P. conservi la sua validità nel caso di attività ricadente nella situazione descritta alla lettera b) del chiarimento medesimo;
2. se, in caso di conferma della validità del N.O.P., il titolare di attività in regola con le norme transitorie del D.M. 246/87 e per le quali egli si trovi nella condizione di non dover effettuare alcuna modifica alla propria attività, possa ottenere il C.P.I. semplicemente a seguito di visita tecnica senza richiedere preventivamente l'esame di un progetto; tale visita si limiterebbe, pertanto, al mero riscontro di uno stato di fatto.

Quanto riportato al precedente punto 2° trova conforto nello stesso D.P.R. 37/98, laddove, l'art. 2 – Parere di conformità – pone a carico dei titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi l'obbligo di richiedere l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

Questo Comando è del parere che:

- il N.O.P. rilasciato mantenga la propria validità per quelle attività che osservino l'art. 5 del D.P.R. 37/98 e provvedano agli adeguamenti dettati dalle specifiche regole tecniche;
- le attività n° 94 che non devono effettuare interventi di adeguamento per il fatto di trovarsi già in regola con le norme transitorie del D.M. 246/87, non debbano richiedere esame progetto;
- le stesse attività possano ottenere il C.P.I. a seguito di visita tecnica atta a verificare la sussistenza dei requisiti contenuti nelle relative norme transitorie.

Si resta in attesa del chiarimento richiesto.

Risposta Ministero

In riscontro al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F., sull'argomento in oggetto indicato, si fornisce il seguente avviso.

Sulla base del disposto dell'art. 7 del D.P.R. n° 37/1998 e tenendo conto dei chiarimenti forniti con circolare M.I.S.A. n° 9/1998, le attività n° 94 del D.M. 16/2/82 per transitare dal regime del N.O.P. a quello del C.P.I. devono attuare le prescrizioni di cui al punto 8 dell'allegato al D.M. 16/5/1987, secondo le procedure del predetto D.P.R. n° 37/1998 (acquisizione del parere di conformità sul progetto di adeguamento e successiva richiesta di sopralluogo).

Per gli edifici di tipo b), aventi altezza antincendio compresa tra 24 e 32 metri, poiché le misure di adeguamento previste al punto 8 del D.M. 16/5/87 coincidono con quelle già prescritte dal D.M. 8/3/85 per il rilascio del N.O.P., si ritiene che debba procedersi semplicemente alla verifica-sopralluogo dopo aver acquisito:

- domanda di sopralluogo ai sensi del D.P.R. n° 37/1998;
- dichiarazione a firma del responsabile dell'attività attestante che la situazione è rimasta invariata rispetto a quella denunciata in sede di richiesta di rilascio di N.O.P., e che sono state attuate, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 37/1998;

- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a servizio delle aree comuni dell'edificio, prodotta ai sensi della legge n° 46/1990.